

Pubblicato il 28/09/2022

N. 00653/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 236 del 2022, proposto da

- Two Solar s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Germana Cassar, Mattia
Malinverni, Michele Rondoni, con domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza di verifica di
assoggettabilità a VIA presentata al Dipartimento Ambiente ed Energia –
Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata in data 18 marzo
2021,

- per la declaratoria dell'obbligo della Regione Basilicata di concludere il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

- per la nomina di un commissario *ad acta* che provveda in luogo ed a spese
della Regione nel caso di perdurante inerzia di quest'ultima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Two Solar s.r.l., con atto depositato il 29 aprile 2022, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulla sua istanza del 18 marzo 2021, recante “istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto fotovoltaico da 20 MW – Sant’Arcangelo – Cugno del Prete”, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 7 settembre 2022 il procuratore della ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Il Collegio dà qui continuità a quanto statuito dal Tribunale in speculari questioni (*ex plurimis*, T.A.R. Basilicata, 30 marzo 2022, n. 239), nel senso che:

- l’art. 7-bis, co. 8, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA [...]”;

- l’art. 15, co. 1, della L.R. n. 47/1998 – dopo aver previsto che la Regione è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni sull’istanza di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale – stabilisce che: “Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell’ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione”;

- detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta “*ratio*” acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all’inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (“*per implicitum*”) dell’istanza di esenzione, ma anche l’avvio “*ex officio*” del sub-procedimento di V.I.A., a fronte del quale: *i*) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; *ii*) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l’adozione di una tempestiva determinazione provvedimentale;

- deve, dunque, ritenersi che, una volta decorsi i termini di cui all’art. 15, co. 1, cit., il contegno inerte della Regione configuri un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, non potendo in alcun caso rilevare carenze nell’organizzazione degli Uffici.

4.1. Per tali ragioni, va ordinato alla Regione intimata di attivarsi per la sollecita definizione della fase di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per cui è causa, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell’Amministrazione assolvere all’obbligo di provvedere sancendo “*ex professo*”, sia pure in via postuma, l’esenzione del progetto da detta valutazione.

4.2. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario “*ad acta*”, affinché provveda come indicato, il dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con facoltà di delega.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario “*ad acta*” il dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell'Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell'interessato;
- condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, n. 6-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'importo del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione intimata;
- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO